

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 116^ate SITZUNG

27 - 3 - 1956

INDICE - INHALTSANGABE

<i>Disegno di legge n. 190: « Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-AltoAdige » (rinviato dal Governo in data 6.2.1956)</i>	pag. 3
Interrogazioni e interpellanze	pag. 4
<i>Gesetzentwurf Nr. 190: « Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen für nicht zu Lasten des Staates gehende Bauten, die in der Region Trentino-Tiroler Etschland durchzuführen sind » (von der Regierung am 6.2.1956 rückverwiesen)</i>	Seite 3
Anfragen und Interpellationen	Seite 4



PRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

VICEPRESIDENTE: avv. Riccardo Rosa.
Ore 9.45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23.3.1956.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.) (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Punto 5 all'ordine del giorno: Disegno di legge n. 190: « **Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige** (rinviato dal Governo in data 6.2.1956).

Relazione della Commissione.

DIETL (S.V.P.): (legge la relazione della Commissione).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola sulla discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Chi è d'accordo di passare alla discussione degli articoli prego alzi la mano. Unanimità. Gran parte degli articoli sono rimasti invariati mentre sono stati emendati dalla Commissione gli art. 3, 13, 23, 31, 38; perciò per quanto riguarda gli altri articoli non ritengo sia necessaria una discussione perchè già approvati dal Consiglio.

Faccio presente che la Commissione legislativa ha fatto propri i rilievi del Governo.

Gli art. dall'1 al 7 sono approvati all'unanimità.

Art. 8

« La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa deliberazione della Giunta se si tratta di es-

spropriazioni per l'esecuzione di opere di competenza della Regione o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure per opere da eseguirsi in entrambe le Provincie.

In tutti gli altri casi la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento o di Bolzano, previa deliberazione della Giunta, per delega della Regione.

L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilisce i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non può procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge.

Con la pronuncia sulla domanda di dichiarazione di pubblica utilità viene deciso anche sulle osservazioni presentate a norma dell'art. 5 ».

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Gli art. 9, 10, 11 e 12 sono approvati all'unanimità.

Leggo il testo della Commissione:

Art. 13

« Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, visti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità degli atti, se non vi furono osservazioni, autorizza la esecuzione del piano.

Se fossero proposte osservazioni sulla regolarità degli atti, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato.

Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, sentito il parere dell'Assessore ai Lavori Pubblici, se riconosce insussistenti le opposizioni le respinge definitivamente, se invece le ravvisa meritevoli di considerazione rinvia all'espropriante il progetto per le modifiche del caso. In caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, il Presidente della Giunta regio-

nale rinvia il progetto, con le sue osservazioni e conclusioni, al Ministero dei Lavori Pubblici per la decisione, che sarà comunicata al Presidente medesimo ».

Ho letto il testo della Commissione. E' stato presentato un emendamento sostitutivo da parte della Giunta, a firma di Odorizzi, Bertorelle, Benedikter, all'ultimo comma dell'art. 13.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sostitutivo di quello della Commissione.

PRESIDENTE: L'emendamento dice: « Ove trattasi di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e vengano proposte osservazioni o eccezioni sulla regolarità degli atti che non rientrano nella competenza della Regione o contro il tracciato ed il modo di esecuzione dell'opera, la decisione spetta al Ministero dei lavori pubblici, al quale il Presidente della Giunta regionale inoltrerà gli atti accompagnandoli con le proprie osservazioni e conclusioni ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Questo testo che la Giunta vi propone non è sostanzialmente diverso da quello che la Commissione aveva fatto proprio, è solo formalmente un po' diverso. Non vi sarà sfuggito naturalmente che a proposito di questo articolo e di questo inserimento risulta la più sostanziale delle obiezioni mosse dagli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio e dal Ministero dei lavori pubblici. Gli articoli 59 e 60 disciplinano appunto la procedura speciale per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, naturalmente solo per quanto riguarda il procedimento di esproprio, perchè per l'istruttoria e il procedimento di concessione la competenza rimane allo Stato in base agli articoli 9 e 10 del nostro Statuto. Ora qui l'obiezione che sollevarono gli uffici legislativi era questa: si può anche accettare il concetto — per noi evidentissimo, ma per loro un po' dubbio, sul quale comunque non è rimasto aperto il dissenso —, si può accettare il concetto che l'istituto delle espropriazioni sia nettamente distinto dall'istituto della concessione; si tratta di due atti amministrativi con finalità totalmente diverse. Il primo esamina il progetto, l'istanza, al fine di vedere se esistono le premesse di legge per la concessione; il secondo si propone di regolare i rapporti che vengono ad intercedere fra coloro che hanno ottenuto la concessione ed i proprietari che possono essere toccati nei loro beni dall'esecuzione dell'opera. Tuttavia, anche se i due istituti sono nella loro funzione e natura e nella loro disciplina distinti, interferenze fra l'uno e l'altro, in materia di impianti elettrici potrebbero nascere, perchè, se, supponiamo, assentita la concessione

per un impianto idroelettrico da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di giudizio dell'espropriazione per pubblica utilità venissero sollevate eccezioni circa il tracciato, la regolarità degli atti di istruttoria fatta presso il Ministero — non presso la Regione —, oppure circa il modo di esecuzione dell'opera, e la Regione si ponesse ad esaminare questi temi, potrebbe andare in contrario avviso, potrebbe avere una visione diversa da quella che fu espressa dal Ministero nel momento in cui ha assentito la concessione.

E' vero che queste situazioni potrebbero determinarsi, ed allora si è stabilito che in questi casi si riconosce una certa prevalenza all'atto di concessione e quindi alla competenza del Ministero e si stabilisce che gli atti vengano mandati al Ministero a cui spetta la decisione, con le osservazioni e le conclusioni che la Regione crederà di elaborare dopo aver comunque raccolto le eccezioni e le osservazioni che in sede di espropriazione venissero sollevate dai proprietari toccati dall'esecuzione dell'opera.

Il testo dell'articolo, voi sapete, riproduceva su per giù il 33 della legge. Ora la dizione che vi viene sottoposta è più conforme alla situazione di quella che fu elaborata in sede di Commissione e che la Commissione aveva accettato. Il testo della Commissione diceva: « In caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, il Presidente della Giunta Regionale rinvia il progetto, con le sue osservazioni e conclusioni, al Ministero dei Lavori Pubblici per la decisione, che sarà comunicata al Presidente medesimo ». Questa dizione più sintetica sarebbe sostituita — se il Consiglio è d'accordo — con la dizione che la Giunta propone, che è la seguente, e che rileggo perchè questo è l'unico tema importante di discussione: « Ove trattasi di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e vengano proposte osservazioni o eccezioni sulla regolarità degli atti che non rientrano nella competenza della Regione — cioè gli atti di istruttoria e di concessione, può darsi benissimo che anche in sede di espropriazione queste eccezioni vengano presentate — o contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, la decisione spetta al Ministero dei Lavori Pubblici al quale il Presidente della Giunta Regionale inoltrerà gli atti accompagnandoli con le proprie osservazioni e conclusioni ». E' tolta la frase « la decisione sarà comunicata dal Presidente medesimo » perchè è un evidente pleonasmo della procedura amministrativa. Quindi non è che una dizione un po' più analitica della dizione che la Commissione aveva approvato ed un po' più conforme al testo stesso dell'art. 13 in calce al quale questa norma viene inserita, dopo di che gli art. 59 e 60, che hanno dato origine alla contestazione, possono rimanere invariati.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento preletto :maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Pongo ai voti tutto l'art. 13: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Gli articoli dal 14 al 22 sono approvati all'unanimità.

Art. 23

« Il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale entro 10 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione delle indennità e degli accordi conclusi ordina il deposito dell'indennità accettata o convenuta presso la Tesoreria regionale o provinciale. Il Tribunale o il Pretore competente per ragioni di valore ed avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, può autorizzare con decreto il pagamento diretto della indennità per intero o in parte all'espropriato, se sarà da questo o dall'espropriante data garanzia idonea a tutela dei diritti dei terzi.

In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa espressa menzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non precludono l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento dei beni compresi nell'espropriazione ».

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Gli art. da 24 a 30 sono approvati all'unanimità.

Art. 31

« Il Presidente della Giunta Regionale o provinciale, ricevuta la relazione peritale, liquida le spese di perizia e ordina entro 10 giorni all'espropriante di depositare presso la Tesoreria regionale o provinciale le somme risultanti dalla perizia.

Il Tribunale o il Pretore competente per ragioni di valore e avente giurisdizione dove si trova il fondo espropriato, su istanza dell'interessato può autorizzare con proprio decreto il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte all'espropriato, a norma dell'art. 23.

In seguito alla produzione dei certificati di eseguito deposito o pagamento, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale pronuncia l'espropriazione e autorizza l'occupazione dei beni.

Nel relativo decreto deve essere indicato l'ammontare della indennità che fu determinata con la perizia e di cui venne fatto il deposito o il pagamento ».

E' posto ai voti l'art. 31: unanimità.

Gli articoli da 32 a 37 sono approvati all'unanimità.

Art. 38

« Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare delle indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sopra il fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate si sia stabilito d'accordo il modo di distribuire le indennità, il Pretore o il Tribunale competente per valore e territorio, autorizza lo svincolo e il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto.

Con la domanda di autorizzazione al pagamento deve venir presentato al Pretore o al Tribunale competente, un certificato del Presidente della Giunta Regionale o Provinciale, attestante che non venne presentato alcun atto di opposizione.

In base ai decreti di autorizzazione al pagamento delle indennità rilasciati dal Pretore o dal Tribunale, il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale ordina alla Tesoreria di effettuare i pagamenti delle somme depositate ».

E' posto ai voti l'art. 38: unanimità.

Gli articoli da 39 a 62 sono pure approvati all'unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: la legge è stata approvata con 29 sì, 1 no, 4 schede bianche.

Punto 6 all'ordine del giorno: a) Relazione della Commissione consiliare avente l'incarico di presentare proposte legislative per l'attuazione dell'art. 14 dello Statuto di Autonomia;

b) Disegno di legge n. 199: « Delega alle Province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari, apicoltura, caccia e pesca, opere idrauliche ed opere di bonifica » (proponenti i Consiglieri dott. Benedikter, dott. Brugger e ing. Pupp).

Il punto 6 all'ordine del giorno non può venire trattato, in quanto manca la relazione della Commissione costituita ad hoc, per cui propongo che questo punto rimanga in sospeso. Quando perverrà la relazione alla Presidenza, il Consiglio sarà convocato a domicilio e allora saranno ultimati i lavori della presente sessione. Passiamo ora allo svolgimento di alcune interrogazioni e interpellanze, almeno di quelle pronte per la trattazione.

Interrogazione del cons. Nardin:

L'ondata di neve e di freddo che si è abbattuta in queste settimane sul nostro Paese, come si sa, ha colpito particolarmente alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale provocando tremendi disagi fra quelle popolazioni, in modo speciale fra la popolazione povera.

Non si deve dimenticare, infatti, che in tali località da secoli imperversano la miseria e la fame, che nell'inverno vasta è la disoccupazione, che in molte plaghe colpite dal freddo e dal maltempo le abitazioni ed i servizi di comunicazione sono primitivi.

Mentre non c'è che da auspicare fermamente che le provvidenze al riguardo annunziate dal Governo, di carattere straordinario, vengano non solo attuate ma soprattutto aumentate, il sottoscritto Consigliere ritiene doveroso un contributo dell'Amministrazione regionale quale dimostrazione della solidarietà, dell'appoggio della nostra Regione a tanti nostri fratelli colpiti da così grave sciagura.

A questo scopo rivolge al Presidente della Giunta Regionale la presente interrogazione al fine di sapere se la Giunta intende prendere in merito un provvedimento, che il sottoscritto auspica adeguato ed urgente.

NARDIN (P.C.I.): E' superata.

PRESIDENTE: E' superata. Un'altra interrogazione del cons. Nardin:

Recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Riunite, a proposito della cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini che subirono una condanna con la condizionale, ha deciso che una volta scaduto il periodo in cui la condanna condizionale rimane sospesa, si acquista senz'altro il diritto al voto.

Com'è noto, una circolare del Ministero dell'Interno (allora diretto dall'on. Scelba!), in data 18 gennaio 1955, diretta ai prefetti e nel Trentino-Alto Adige al Commissario e Vice Commissario del Governo, che tante giustificate polemiche e proteste ha suscitato nel Paese, aveva disposto che qualsiasi cittadino, che avesse subito una condanna con la condizionale, doveva essere cancellato dalle liste elettorali anche se era scaduto il termine della condizionale stessa.

Conseguenza di tale circolare fu che nei vari Comuni della nostra regione alcune migliaia di cittadini vennero cancellati dalle liste elettorali. Ciò è avvenuto mediante un'interpretazione faziosa e restrittiva delle leggi, nel loro spirito e nella loro lettera. Infatti, i cittadini che hanno subito condanna con il beneficio della condizionale, quando è decorso favorevolmente il termine di 5 anni, riacquistano la

capacità elettorale ed hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali. E' stato questo il principio cui si sono sempre attenute, prima dell'emanazione della predetta circolare Scelba, le Commissioni Elettorali anche sulla base di circolari dei Ministeri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

La recente sentenza della Cassazione ha quindi dichiarato che le avvenute cancellazioni sono da ritenersi a tale riguardo arbitrarie.

Perciò la condanna condizionale può considerarsi, se decorso favorevolmente il termine, tra i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge sull'elettorato attivo del 7.10.1947, n. 1058, a cui si richiamano l'art. 12 della legge regionale 7.4.1952, n. 4, sull'« Elezione dei Consigli Comunali in Provincia di Bolzano » e l'ultimo comma dell'art. 9 della legge regionale 20.8.1952, n. 24, sull'« Elezione del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige », e cioè tra quelle sentenze che sono « dichiarate prive di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale ».

La sentenza dichiarativa di condanna condizionale perde di fatto ogni sua efficacia giuridica in base all'art. 167 del C. P. per il quale, ove il condannato nei termini stabiliti non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto e cessa l'esecuzione delle pene accessorie. Inoltre, per effetto dell'art. 608, n. 4, del codice di procedura penale, le condanne col beneficio della sospensione condizionale della pena, decorso positivamente il termine di detta sospensione, non debbono essere nemmeno segnate nei certificati penali.

Come anzi accennato, la sentenza della Cassazione ha chiaramente stabilito il diritto ed il dovere delle Commissioni Elettorali di non applicare la circolare ministeriale Scelba del 18 gennaio 1955, n. 259/L. Come prima conseguenza in molti Comuni italiani si è provveduto subito alla reinscrizione degli elettori precedentemente cancellati dalle liste.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Regionale interroga il signor Presidente della Giunta Regionale per sapere se non ritenga doveroso e logico richiamare le Amministrazioni Comunali della regione alla pronta osservanza di quanto definitivamente deciso di recente dalla Cassazione al fine di una giusta interpretazione delle norme sull'elettorato attivo contenute nelle leggi regionali relative alle elezioni dei Consigli Comunali in provincia di Bolzano e del Consiglio Regionale ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Forse è superata anche questa dalla nostra legge.

NARDIN: D'accordo.

PRESIDENTE: E' superata. Ci sono interrogazioni del cons. Raffaelli che manca e una interrogazione del cons. Caminiti:

« *Interrogo l'Ill.mo signor Presidente della Giunta Regionale per conoscere se sia vero che il Corpo Forestale Regionale ogni qual volta deve provvedere al taglio dei boschi, sceglie le località più comode e quasi sempre le stesse.*

Con osservanza ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Evidentemente l'interrogazione nasce da qualche affermazione o da qualche lagnanza che il cons. Caminiti ha raccolto ed ha creduto di puntualizzare. Ora ho fatto assumere dettagliatissime informazioni in proposito allo scopo di essere molto preciso. Durante il periodo bellico è vero: ragioni contingenti, che dipendevano da quello stato di condizioni assolutamente anormale, fecero sì che vennero effettivamente eseguiti tagli, anche di una certa entità, in zone comode vicino alla strada, ma erano le condizioni di guerra. Anche nei primi due o tre anni del dopoguerra, ove si trattava di contribuire al riassetto di qualche finanza comunale o di qualche finanza privata — perchè i boschi, soprattutto in Provincia di Bolzano sono spesso proprietà privata — si ebbe a verificare qualche taglio concentrato in località comode, ma in misura certo molto minore che durante la guerra. Negli ultimi cinque anni, invece, ossia nel periodo nel quale ha operato il Corpo Forestale dopo il trasferimento del personale alla Regione, il concentramento ripetuto di tagli su zone comode non si è normalmente più verificato, per le seguenti ragioni: perchè, dati gli alti prezzi del legname, si è reso economicamente possibile anche lo sfruttamento delle zone boschive di alta montagna, perchè l'autorità forestale — particolarmente la Direzione dei servizi forestali — ha dato tassative disposizioni ai funzionari dipendenti di evitare la esecuzione di tagli a raso, particellari, da sostituirsi con metodo di trattamento più perfezionato come: tagli a raso marginali, a buche, a gruppi e a scelta, diluendo le assegnazioni di piante su superfici molto più vaste. Talvolta esistono però ancora adesso motivi tecnici silvo-culturali che consigliano e giustificano il ripetersi di tagli di legname nelle stesse zone, anche se queste sono relativamente comode — possono essere comode o scomode — e precisamente: nel caso che i boschi di uno stesso proprietario siano maturi al taglio in una determinata località che spesse volte è proprio quella vicina al fondovalle, perchè per la fertilità del suolo lì la maturità delle piante viene raggiunta prima che in quelle di alta montagna.

Poi nel caso soprattutto di boschi formati da specie lucivaghe che crescono nella fascia inferiore e vanno trattati con taglio a raso, a striscie, da ripetersi frequentemente nella stessa zona. Altri casi tecnici in cui questo può verificarsi è di boschi misti disetanei a carattere di produzione intensiva, siti in zone vicine a strade per il fondovalle, nei quali è necessario fare il taglio a scelta, che deve essere ripetuto quindi a intervallo di anni per migliorare il bosco. Nel caso di tagli colturali, che nei boschi troppo densi devono essere fatti gradualmente, non possono essere fatti tutti d'un colpo e allora ci si ritorna anche in una serie di anni, successivamente. Comunque si tratta di operazioni che hanno la loro piena giustificazione in una ragione tecnica. Al di fuori di questa oggi l'inconveniente che si è verificato durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, non c'è più assolutamente. Chi lo affermasse dovrebbe avere la cortesia di indicare esattamente di quali boschi si tratta, al fine di condurre un eventuale accertamento.

CAMINITI (P.S.D.I.): Ringrazio il Presidente della Giunta dell'ampia e soddisfacente risposta. A titolo di chiarimento, in particolare proprio per il Presidente della Giunta, desidero dire che l'interrogazione è stata posta perchè quell'affermazione è stata fatta e detta da un Assessore di Giunta in una seduta alla quale partecipavano molti Consiglieri qui presenti, e mi sono sentito in dovere di interrogare il Presidente della Giunta affinchè facesse luce su una così grave affermazione. Avendo appreso che le cose stanno in modo diverso sono soddisfatto e spero che lo sia anche colui il quale ha fatto quella dichiarazione.

PRESIDENTE: Le interrogazioni per oggi sono finite. Vorrei solo dire, a titolo di chiarimento, che, avendo il Consiglio aggiornato i lavori alla data di convocazione a domicilio in attesa dei lavori della Commissione, è chiaro che la Commissione dell'art. 14 si riunirà nel frattempo. Questo lo dico perchè qualcuno ha chiesto informazioni se la Commissione può convocarsi ancora, pur avendo superato il termine del 10 marzo. E' chiaro che avendo il Consiglio dichiarato di sospendere la trattazione di questo punto all'Ordine del giorno in attesa che giunga la relazione della Commissione, con ciò rimane sottinteso che la Commissione continua a lavorare.

La seduta è tolta. Buona Pasqua a tutti!

CONSIGLIERI: Altrettanto!
(Ore 11.20).

